

Osservazioni al documento di
consultazione sulle disposizioni
della Banca d'Italia in materia di

**“Governo societario delle
banche e dei gruppi bancari”**

22 febbraio 2021

L'Associazione Bancaria Italiana illustra nel presente documento le osservazioni aventi ad oggetto le proposte di modifica alle disposizioni in materia di "Governo societario delle banche e dei gruppi bancari".

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento, come di consueto in spirito di piena e aperta cooperazione nella consultazione regolamentare.

Premessa al documento di consultazione

Par. 2. Recepimento della disciplina sulle operazioni con parti correlate contenuta nella CRD V.

Nella premessa al documento è specificato che *"con l'atto di emanazione delle disposizioni risultanti dalla presente consultazione verrà introdotto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 88, paragrafo 1, della c.d. Direttiva CRD V in materia di operazioni con parti correlate. Questo obbligo si applicherà a partire dall'entrata in vigore delle previsioni oggetto della consultazione"*.

Tale previsione non viene espressamente fatta oggetto di pubblica consultazione.

In pratica, riservandosi di tornare successivamente sulla disciplina in tale materia, il documento di consultazione ipotizza di introdurre da subito specifici obblighi di documentazione e comunicazione all'autorità di vigilanza sui finanziamenti concessi ad un ambito più esteso rispetto all'attuale perimetro dei soggetti collegati (i.e. società in cui gli amministratori o i loro familiari hanno quote pari o maggiori del 10% e cariche sociali).

La proposta non appare condivisibile per i seguenti motivi:

- i. anticipa un obbligo per le banche senza che sia completato il quadro normativo di riferimento (la normativa nazionale di recepimento della Direttiva CRD V non è stata emanata; l'aggiornamento sul punto delle linee Guida EBA in materia di *internal governance* non è stato ancora finalizzato);
- ii. introduce un perimetro di rilevanza per ciascuna banca a livello di Gruppo (diversamente da quanto previsto nel testo della Direttiva CRD V); al riguardo, per i gruppi bancari, il perimetro dei soggetti rilevanti

dovrebbe essere circoscritto alla sola capogruppo e non anche a tutte le banche controllate, oltre che essere possibilmente limitato alle sole società partecipate o nelle quali siano rivestite cariche esecutive;

- iii. va coordinata sul piano del perimetro e dei distinti adempimenti con la disciplina di vigilanza in materia di soggetti collegati;
- iv. prevede una tempistica di applicazione (tre mesi dall'entrata in vigore) non compatibile con gli interventi IT necessari per la concreta applicazione delle procedure;
- v. presenta il serio rischio di comportare investimenti significativi da parte delle banche, che potrebbero dover essere completamente riconsiderati, non appena sarà emanato l'aggiornamento della disciplina di vigilanza sui soggetti collegati.

Si chiede, pertanto, di differire l'intervento previsto al momento della revisione della disciplina di vigilanza in materia di operazioni con soggetti collegati, in modo tale da approntare un regime organico e coordinato, contestualmente con la definizione di un quadro normativo certo e non in evoluzione.

Sez. I - Disposizioni di carattere generale

Definizioni (par. 3) e Principio di proporzionalità (par. 4.1)

Il documento in consultazione propone di rivedere la classificazione delle banche, attualmente distinte in tre gruppi dimensionali (banche "di maggiori dimensioni e complessità operativa", banche "intermedie" e banche "di minori dimensioni o complessità operativa").

Tale revisione è operata, nelle *Definizioni*: eliminando la categoria delle banche intermedie (in cui sono ricomprese le banche con un attivo tra i 3,5 e i 30 miliardi di euro - soglia precedentemente prevista, coerente con la classificazione delle Banche significative), aumentando da 3,5 a 5 miliardi di euro il valore dell'attivo di bilancio sotto il quale una banca si considera "di minori dimensioni o complessità operativa", fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1, e lasciando invariata la definizione di banche "di maggiori dimensioni o complessità operativa" in cui rientrano: i) le banche significative ai sensi del Reg. 1024/2013; ii) le banche quotate; iii) le banche che si collocano in questa categorie in esito al processo di valutazione descritto al par. 4.1.

Nel testo, conseguentemente, la modifica viene realizzata eliminando ogni riferimento alla categoria di "banche intermedie" e lasciando solo quelli alle "banche di minori dimensioni o complessità operativa" e alle "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa".

Questa scelta potrebbe indurre a ritenere che le nuove Disposizioni sul governo societario intendano riclassificare tutte le banche in due uniche categorie: quelle di "maggiori dimensioni" e quelle di "minori dimensioni" e che la banca possa classificarsi soltanto tra le due categorie, sulla base dei criteri ivi descritti.

Tale lettura, peraltro, oltre a risultare manifestamente inapplicabile a soggetti bancari non sussumibili in una delle due definizioni (ad esempio, una banca non quotata con un attivo superiore a 5 mld), si pone in evidente contraddizione con il passaggio contenuto nel par. 2.3.1 della Sez. IV in cui si dice che "nelle banche diverse da quelle di cui alle lettere a. [*n.d.r. banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*] e b. [*n.d.r. banche di minori dimensioni o complessità operativa*] è costituito il comitato rischi (...)".

Tale interpretazione, altresì, appare non coerente con il principio di proporzionalità e attrarrebbe, alla categoria delle "maggiori", banche che non rientrano nelle definizioni di "grande ente" di cui al CRR art.4, 146), come anche nella definizione di "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa" prevista dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 (banche significative), che indica la soglia dei 30 miliardi di euro per l'attivo di bilancio, oltre ad altre casistiche specifiche (es. quotate, primi tre intermediari per dimensione nel paese).

Alla luce di quanto sopra, le Banche già "intermedie", che a seguito della propria autovalutazione non si qualificassero tra le "minori", per il dato numerico, o comunque per i criteri di cui al par.4.1, sarebbero assimilate alle "*banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*", e sarebbero pertanto gravate dagli stessi compiti e obblighi, con evidente appesantimento gestionale e amministrativo¹.

La scrivente ritiene, invece, che nel condurre la citata auto valutazione sulla categoria di appartenenza, la Banca, pur data l'eliminazione della nozione di "Banche intermedie", **possa classificarsi semplicemente come "Banca"**,

¹ In relazione agli ulteriori adempimenti si segnalano, *inter alia*:

- la necessaria formalizzazione di piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa;
- la necessaria presenza all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica di tre comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi", "remunerazioni", con specifici compiti e caratteristiche;
- l'adeguamento alle buone prassi in tema di autovalutazione e agli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti;
- l'adempimento a quanto previsto dal Regolamento MEF n. 169/2020 in tema di cumulo degli incarichi degli esponenti (art. 17) e di requisiti dei responsabili delle principali funzioni aziendali (art. 20).

cioè non rientrante né tra le "minori" né tra le "maggiori", sulla base dei criteri ivi descritti, non avendone le caratteristiche.

Sulla base di questa lettura – che si ritiene quella più coerente alla lettera delle disposizioni e al quadro normativo di riferimento - le modifiche ipotizzate non comporterebbero particolari aggravii per le Banche "diverse da quelle di cui alla lett. a) e alla lett. b)", non applicandosi le varie disposizioni specificamente previste per le banche "maggiori". Pur con l'eliminazione della nozione di "intermedie", permarrrebbe di fatto la categoria, anche ai fini delle informazioni previste nella sezione VII del medesimo Capitolo 1 (Obblighi di informativa al pubblico).

Una conferma di tale interpretazione riveste estrema importanza, anche per la necessaria correlazione con il DM n.169/2020 (art.1 – Definizioni; artt. da 17 a 20, da applicare esplicitamente alle sole Banche di maggiore dimensione o complessità operativa).

Si chiede pertanto una migliore esplicitazione dei profili evidenziati, in modo che possa risultare più chiaro l'intendimento del Regolatore.

In particolare si chiede che venga confermato che le banche aventi un attivo di bilancio compreso tra i 5 e i 30 miliardi, che non si valutino né "minori" né "maggiori", secondo il par.4.1 -Principio di proporzionalità- e tenuto conto del par.3 -Definizioni-, sono chiamate ad applicare le Disposizioni di Vigilanza nella loro interezza, salvo quelle Disposizioni espressamente riservate alle banche di maggiore dimensione o complessità operativa, e ovviamente senza fruire di quelle esenzioni o semplificazioni rivolte alle banche minori, così evitando un appesantimento degli oneri gestionali e amministrativi in carico alle attuali banche intermedie. In tale contesto, si chiede altresì che venga riconsiderata l'equiparazione automatica delle banche quotate a quelle "maggiori", anche in coerenza con lo spirito del recente Codice di Corporate Governance delle società quotate.

Sez. III - Compiti e poteri degli organi sociali

Linee applicative (par. 2.2)

Nella lett. e), *romanino xi*), si include tra le attribuzioni non delegabili dell'organo con funzione di supervisione strategica (OSS), la *"eventuale approvazione della quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato (gender diversity target), superiore a quella applicabile ai sensi delle presenti disposizioni o di altre norme di legge"*.

Si chiede di coordinare tale previsione con l'art. 88 della CRD IV, che nel prevedere che per le banche significative sia il comitato nomine a decidere un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo

di gestione, specifica che tale previsione non si applica nel caso in cui il diritto nazionale attribuisca all'assemblea il compito di nominare gli amministratori.

Sez. IV - Composizione e nomina degli organi sociali

Composizione degli organi collegiali (Par. 2.1)

Il testo posto in consultazione introduce (lett. b) l'obbligo per le banche di assicurare che una quota minima, pari ad almeno il 33% dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, appartenga al genere meno rappresentato. Nelle disposizioni transitorie (sez. VIII), si prevede che le banche si adeguino a tali previsioni "non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024" (nel box illustrativo si precisa che "se il rinnovo integrale dovesse intervenire nel 2021 (...), le banche possono attendere sino al 2024").

La previsione in commento costituisce una novità assoluta in quanto estende a tutte le banche l'obbligo delle quote di genere che attualmente è previsto per le sole banche quotate.

Tale previsione, peraltro, si innesterebbe su un quadro normativo in materia di requisiti degli esponenti aziendali oggetto di una completa riforma ad opera del DM MEF n. 169/2020, che si pone in profonda discontinuità rispetto alle norme previgenti, del 1998.

Il condivisibile obiettivo di accrescere la diversificazione, anche sotto il profilo del genere, tra i componenti degli organi di amministrazione e controllo (che si traduce, come noto, nell'aumentare la presenza femminile negli organi della banca), non può, quindi, non tenere conto sia dell'articolata nuova disciplina introdotta ad opera del DM n. 168/2020 (competenza, disponibilità di tempo), sia di altri plessi della normativa specifica per le società bancarie (disciplina degli *interlocking* di cui all'art. 36 del d.l. 201/2011, applicabile anche al caso di incrocio tra carica di amministratore e carica di sindaco).

Si osserva, inoltre, che la previsione di una quota unica per tutte le banche impatta in maniera particolarmente significativa sulle banche di minore dimensione o complessità operativa che, secondo quanto previsto al par. 2.1 lett. a) delle *Disposizioni*, devono attestare la composizione dell'organo con funzione di supervisione strategica su numeri inferiori rispetto alle altre banche, tenendo comunque conto di tutti gli altri requisiti di diversificazione, che possono rendere meno agevole il rispetto (anche) del criterio di genere nella composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo.

La contemporanea applicazione di diverse previsioni sulla composizione dell'organo amministrativo o di controllo restringe la platea delle potenziali candidate, accentuando le complessità nel raggiungimento di una composizione quali-quantitativa equilibrata anche nel genere. Ciò specie

laddove la banca abbia sede in un contesto in cui non siano presenti aziende appartenenti al settore finanziario o altre aziende quotate o di dimensione maggiore o simile a quelle della banca.

Si chiede quindi di prevedere gradualità nell'applicazione della disciplina, attraverso la previsione di uno obiettivo quantitativo intermedio, in stretta analogia con quanto previsto dalla legge n. 120/2011 (c.d. legge Golfo-Mosca). Questa, nell'introdurre per la prima volta nel nostro ordinamento l'obbligo delle quote di genere per le società quotate, ha ritenuto sufficiente la quota di "un quinto" per il primo mandato successivo all'entrata in vigore della legge e una quota di "un terzo" per i rinnovi successivi al primo. Per il collegio sindacale, la quota di "un quinto" andrebbe calcolata considerando anche i sindaci supplenti.

Più in particolare, si applicherebbe il criterio di almeno un quinto al primo rinnovo integrale che avvenga dopo il 1° gennaio 2022. La percentuale di un terzo si applicherebbe ai rinnovi successivi (ma non andrebbe più indicata la data ultima di adeguamento).

Si chiede inoltre, ai fini di una concreta applicazione del principio di proporzionalità, di prevedere che per le banche di minore dimensione o complessità operativa la percentuale dei componenti degli organi di amministrazione e controllo appartenente al genere meno rappresentato sia pari ad un quinto (20%) anche dopo il primo rinnovo integrale dell'organo.

Per quanto ovvio, si suggerisce di precisare che la disciplina in consultazione lascia fermo il disposto dell'art. 2401 comma 1 c.c., che prevede che in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentri il supplente in ordine di età.

Nell'ambito del sistema monistico le disposizioni proposte introducono l'obbligo di prevedere una quota di genere pari ad 1/3 non solo a livello di Consiglio di Amministrazione ma anche a livello di Comitato per il Controllo sulla Gestione. Tale proposta non è in linea con la quota di genere (pari ai 2/5 dei componenti) prescritta per le banche con azioni quotate a livello del solo Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF).

Si evidenzia, al riguardo, che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), in vigore dal 1° gennaio 2020, ha, infatti, previsto nell'ambito degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati un ampliamento della quota riservata al genere meno rappresentato, pari ad almeno 2/5, con applicazione per sei mandati consecutivi. Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2020. Nell'ambito del sistema di governance monistico il nuovo criterio di riparto dei 2/5 resta applicabile, in linea di continuità con il sistema precedente, al solo Consiglio di Amministrazione e non anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

In un'ottica di coordinamento con le regole applicabili alle società quotate e di semplificazione nell'applicazione della disciplina, e in piena aderenza alla normativa primaria, si chiede di prevedere il criterio di riserva della quota di genere per il solo Consiglio di Amministrazione per le banche con sistema monistico. Tale impostazione parrebbe del tutto coerente con le caratteristiche proprie del sistema di *governance* indicato, connotato da un solo organo nel quale sono incentrate le funzioni di amministrazione e controllo.

Sempre al par. 2.1 lett. b), si prevede: *"è buona prassi che: i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle linee applicative previste dal paragrafo 2.3.1, almeno un componente sia del genere meno rappresentato; ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere"*.

Si rinvia alle osservazioni svolte a commento della disciplina sull'equilibrio di genere. Ipotizzare – a fronte della già segnalata complessità nel raggiungimento di una composizione quali-quantitativa equilibrata anche nel genere – che dette "buone prassi" siano agevolmente attuabili entro la tempistica indicata (dopo il 1° gennaio 2022 e comunque entro il 30 giugno 2024) appare estremamente difficile, senza considerare che - con particolare riguardo alla raccomandazione *sub ii)* - trattandosi dei massimi ruoli apicali i criteri di professionalità e competenza maturata dovrebbero avere un peso prevalente.

Si propone, pertanto, di lasciare a ciascuna banca la libertà di scegliere la persona a cui affidare i ruoli indicati, in funzione dei profili professionali ritenuti maggiormente adeguati ed alla luce della valutazione sulla composizione complessiva degli organi sociali, che a livello europeo è affidata alla discrezionalità degli organi e dei loro azionisti.

Conseguentemente, si chiede:

- di prevedere che nell'ambito del sistema monistico la quota di genere (pari al 33%) venga applicata al solo consiglio di amministrazione e non anche, distintamente, al comitato per il controllo sulla gestione;
- di eliminare la raccomandazione sulla diversificazione di genere tra coloro che ricoprono le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale;
- di riferire alle sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa l'ulteriore "buona prassi" individuata sulla presenza di almeno un componente appartenente al genere meno rappresentato in ciascun comitato consiliare;

- di posticipare l'applicazione della raccomandazione sopra citata a partire dal primo rinnovo dell'organo di supervisione strategica successivo al gennaio 2024, per consentire sia al mercato che alle stesse società di potersi preparare al cambiamento proposto.

b. La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale. Le banche adottano un regolamento interno che identifica le misure per perseguire questo obiettivo. Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo (3), il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 20% dei componenti dell'organo per le banche di minori dimensioni e complessità operativa e pari almeno al 33% dei componenti dell'organo per le altre banche.

b-bis. Per le banche di maggiori dimensioni e complessità operativa è buona prassi che i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle linee applicative previste dal paragrafo 2.3.1, almeno un componente sia del genere meno rappresentato; ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere;

Nota (3): Per il modello dualistico si fa riferimento anche al consiglio di gestione. Nel modello monistico la quota si applica ~~distintamente~~ al **solo** consiglio di amministrazione **e non anche distintamente**, al netto dei componenti per il controllo sulla gestione, e al comitato per il controllo sulla gestione.

Inoltre, come conseguenza di tutte le osservazioni svolte, la disciplina transitoria andrebbe così modificata:

~~Le banche si adeguano alle modifiche apportate alla Sezione IV, paragrafo 2.1, linea applicativa b), non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024.~~

Al primo rinnovo integrale dell'organo effettuato dopo il 1° gennaio 2022 le banche riservano al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci, considerando anche i supplenti. Nei rinnovi successivi esse applicano la corrispondente quota prevista dalla Sezione IV, paragrafo 2.1, linea applicativa b).(*)

Nota ()* Nel caso in cui la composizione dell'organo con funzione di supervisione strategica si rinnovi solo parzialmente in ciascun esercizio (c.d.

staggered board), la quota di un quinto va verificata alla scadenza del triennio successivo al 1° gennaio 2022.

Sez. V - Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente

1.2 - Linee applicative

1.1 Principi generali

Il testo in consultazione, nel confermare le vigenti disposizioni in tema di circolazione di informazioni all'interno degli organi sociali, introduce una nuova previsione per cui *"i verbali delle adunanze devono riportare in modo analitico ed esaustivo lo svolgimento del dibattito tra i componenti dell'organo per dare atto compiutamente delle diverse posizioni espresse"*.

Le modalità di tenuta dei verbali delle adunanze degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo sono presidiate da norme primarie (codice civile e leggi speciali), per finalità di carattere pubblico e di tutela dei terzi.

Dette norme primarie danno vita ad una compiuta cornice di regole.

In questo contesto, quando il legislatore ha sentito la necessità di intervenire con specifiche ulteriori previsioni sulla verbalizzazione, per regolare specifiche esigenze, lo ha fatto per il tramite di una normativa primaria cui ha fatto seguire disposizioni regolamentari. Ciò, ad esempio, in materia di valutazione dell'idoneità degli esponenti da parte dell'organo competente: l'art. 26 TUB prevede che il relativo processo debba essere "documentato", "motivandone opportunamente l'esito" e l'art. 26 comma 6 del DM MEF n. 169/2020 richiede che il relativo verbale fornisca "puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate".

La necessità che i verbali degli organi debbano conformarsi, in linea generale, alle indicazioni ipotizzate nelle Disposizioni in consultazione non si rinviene, peraltro, neanche nella disciplina europea.

La disciplina ipotizzata, infine, potrebbe rappresentare un disincentivo alla partecipazione alla discussione e alla formazione della volontà dell'organo libera da condizionamenti, ponendosi in contrasto con l'obiettivo di favorire nella massima misura il dibattito ed il confronto tra i diversi componenti, per finalità ultronee rispetto a quelle assegnategli dalla normativa primaria.

Si chiede, quindi di espungere la nuova previsione nella versione definitiva della disciplina.

Il testo in consultazione prevede inoltre che le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa si dotino di una **politica per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti**, indicando i contenuti che devono essere necessariamente previsti nella politica, ivi comprese le cariche/figure deputate a gestire il dialogo, *“con specificazione del ruolo attribuito agli amministratori indipendenti e di minoranza”*.

Ferma restando la condivisione dell’obbligo di dotarsi di una politica in argomento, si evidenzia che l’articolazione dei contenuti della politica di dialogo con gli azionisti, di cui viene raccomandata l’adozione, risulta eccessivamente dettagliata e presuppone l’attribuzione di un ruolo qualificato ai Consiglieri indipendenti.

Al riguardo, in linea con i contenuti del recente Codice di Corporate Governance delle società quotate, si propone di lasciare alle banche ampia discrezionalità nell’articolazione dei contenuti e attribuzione dei ruoli, oltre che sulle modalità di rendicontazione al Consiglio sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

Inoltre, parrebbe opportuno precisare che l’approvazione della politica di dialogo con gli azionisti deve essere riservata all’organo con funzione di supervisione strategica.

Infine, l’obbligo di dotarsi di una politica di dialogo con gli azionisti non dovrebbe ragionevolmente trovare applicazione per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa caratterizzate da un azionariato molto concentrato e/o appartenenti ad un gruppo bancario che siano controllate, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo in misura totalitaria. Si chiede quindi di modificare la disposizione proposta nei termini seguenti:

L’organo con funzione di supervisione strategica delle Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa ~~si dotano di~~ **approva** una politica, da formalizzare in un regolamento interno, per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti (inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi) ~~che definisca almeno:~~ i) le cariche/figure (anche aziendali) deputate a gestire il dialogo, ~~con specificazione del ruolo attribuito agli amministratori indipendenti e di minoranza;~~ ii) i tempi e le modalità di circolazione all’interno degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti; iii) i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate; iv) le opportune differenze tra le procedure relative al dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti; v) le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario (2). **Tale previsione non trova applicazione per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa appartenenti ad un gruppo bancario, che**

siano controllate, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo in misura totalitaria. La predisposizione di questa politica rappresenta, invece, una buona prassi anche per le altre banche con strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza.

Il testo in consultazione introduce altresì l'obbligo per tutte le banche di adottare un regolamento interno onde disciplinare "le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, prevedendo almeno che gli stessi si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica – e comunque almeno una volta all'anno – per confrontarsi sulle tematiche ritenute rilevanti".

In banche di minore dimensione e complessità operativa, dove il numero di consiglieri indipendenti può essere esiguo (2 o 3) i formalismi di redigere un regolamento *ad hoc* e prevedere una riunione di indipendenti con cadenza annuale possono risultare, di fatto, solo un aggravio a discapito dell'efficienza.

Peraltro, anche con riguardo alle banche quotate, che applicano il Codice di Autodisciplina, in occasione dell'ultima revisione, per esigenze di proporzionalità e di efficienza nel funzionamento dell'OSS, la riunione almeno annuale degli amministratori indipendenti è stata prevista per le sole società "grandi"² (eliminando la raccomandazione per le società «non grandi» e «a proprietà concentrata»).

Si chiede quindi di eliminare la previsione, considerando sufficiente al riguardo quanto previsto dall'autodisciplina.

Con appositi regolamenti devono essere disciplinati almeno i seguenti aspetti:

(...)

~~e. le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, prevedendo almeno che gli stessi si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica – e comunque almeno una volta all'anno – per confrontarsi sulle tematiche ritenute rilevanti.~~

Sez. VIII – Disposizioni transitorie e finali

Si prevede che, eccezion fatta per la disciplina sull'equilibrio di genere, "le banche si adeguano alle modifiche apportate alle disposizioni di questo Capitolo entro tre mesi dalla loro emanazione".

Considerando la necessità di aggiornare la normativa interna e le conseguenti attività deliberative da parte dell'OSS, si chiede di fissare un termine per l'adeguamento di almeno sei mesi dall'emanazione della nuova disciplina.

² Intendendo per tali le società la cui capitalizzazione è stata superiore a un miliardo di euro l'ultimo giorno di mercato aperto di ciascuno degli ultimi tre anni solari precedenti.